

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA(PEL) E DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) — ID SIGEF 1804

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.mef.gov.it; www.acquistinretepa.it

II° TRANCHE CHIARIMENTI

1) Domanda

Con la presente segnaliamo la mancata risposta al chiarimento presentato dalla scrivente in data 30/11/2017 h. 16.26, letto dalla stazione appaltante il 06/12/2017 h. 11.39, avente il seguente testo:

Buonasera, con riferimento alla gara in oggetto siamo a chiedere 1. se sia possibile partecipare ad un lotto con un’azienda del gruppo che si occupa della posta elettronica tradizionale e all’altro lotto con un’altra azienda controllata dalla precedente che si occupa specificatamente di PEC. In tal caso si chiede come deve essere fatta la dichiarazione relativa all’art. 2359 in quanto i 2 lotti sono distinti e potrebbero essere oggetto di procedure separate (i.e. occorre considerare le due aziende come concorrenti alla medesima procedura e quindi dichiarare il collegamento o come partecipanti a due procedure diverse e quindi da considerarsi l’una non collegata all’altra azienda concorrente nella gara di cui trattasi)?

Risposta

Fermo il possesso dei requisiti per il relativo lotto, si conferma la possibilità di partecipare nella modalità indicata.

Con riferimento alla dichiarazione ex art. 2359 c.c., il collegamento rileva solo qualora le due aziende intendessero partecipare al medesimo lotto.

2) Domanda

Nel caso in cui si partecipi in RTI ad entrambi i lotti con le stesse imprese, ma con diverse quote che invertano la posizione di mandante e mandataria, si chiede conferma che si applichi comunque l’ipotesi di cui al punto 5.4 del disciplinare secondo bullet pag. 21 , ovvero che al passo 1 denominato “Forma di partecipazione” si debbano indicare il ruolo assunto dalla singola impresa facente parte del RTI/Consorzio (mandante/mandataria/consorziate), le quote percentuali di ripartizione dell’oggetto contrattuale e le attività svolte per un lotto a scelta avviando una unica procedura ed allegando però i DGUE per ciascun lotto da cui si evinca tale variazione anche di ruolo tra mandante e mandataria (e che non debbano invece essere iniziate due procedure diverse come previsto al terzo bullet dello stesso 5.4).

Risposta

Si conferma che nell’ipotesi prospettata si applica il secondo bullet del paragrafo 5.4 del Disciplinare di gara, con l’avvertenza che, oltre a doversi attestare il cambio di ruolo nel proprio DGUE (ciascuna impresa riunita ne dovrà produrre uno per lotto 1 e uno per il lotto 2), si richiede che analoga indicazione, con l’aggiunta delle rispettive quote di ripartizione dell’oggetto contrattuale, compaia nel Documento di partecipazione che sarà, invece, unico per ciascuna Impresa del R.T.I..

3) Domanda

Si segnala che pare non essere stata fornita risposta a parte del quesito da noi presentato n. 25) che si riporta integralmente: Domanda"Si richiede quante siano le caselle per le diverse tipologie ad oggi attivate con la precedente convenzione per stimare i volumi e gli effort di migrazione" la risposta da Voi fornita infatti riguarda il numero delle tipologie di caselle BASIC e ADVANCED, ma non di quelle STANDARD. Si chiede se è perché queste ultime vanno intese a zero o se, altrimenti, è possibile avere almeno una stima approssimativa anche del quantitativo di questa tipologia.

Risposta

Si conferma quanto già indicato alla risposta n. 25 della precedente tranche di chiarimenti, in relazione ai fabbisogni individuati dalle amministrazioni aderenti al precedente Contratto Quadro.

*Tuttavia, si osservi che il predetto contratto prevedeva soltanto caselle con profilo BASE e con profilo AVANZATO e i relativi servizi di posta elettronica dovevano essere erogati **soltanto** attraverso l'infrastruttura dedicata.*

*Nell'attuale impianto di gara, come previsto dal Capitolato Tecnico, l'infrastruttura dedicata è invece richiesta **soltanto per le caselle denominate STANDARD e ADVANCED**, mentre per quanto concerne le caselle BASIC i relativi servizi di posta elettronica possono essere erogati anche attraverso un'infrastruttura non dedicata o in cloud. Per quanto concerne queste ultime caselle, pertanto, non sono presenti fabbisogni del precedente Contratto Quadro in quanto esse non erano richieste.*

4) Domanda

poiché il disciplinare prevede che "Nell'Offerta economica il concorrente dovrà, tra l'altro • manifestare l'impegno a tenere ferma l'offerta per il periodo di tempo indicato nel Bando di gara al punto IV.2.6. " si chiede dove poter inserire tale formula dato che il pdf dell'offerta economica viene generato direttamente dal sistema e non include tale dicitura. si chiede altrimenti di confermare che trattasi di refuso.

Risposta

Il file pdf generato dal sistema conterrà, tra gli altri impegni del Fornitore, la seguente previsione "che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis", volta a soddisfare quanto richiesto dal Disciplinare di gara.

5) Domanda

Documento: Capitolato Tecnico, Paragrafo 2.1, Pag. 7

Testo:

"Il presente capitolato descrive i contenuti e i requisiti tecnici relativi all'erogazione dei seguenti servizi:

a) Servizi di Posta Elettronica (PEL)

b) Servizi di Posta Elettronica (PEC)

c) Servizi di supporto specialistico, rispetto ai servizi PEL e PEC e inerente ad attività di sviluppo/integrazione legate esclusivamente ai servizi di cui ai precedenti punti a) e b)."

Domanda: Si chiede di confermare, alla luce di quanto previsto in particolare al § 2.1 del capitolato tecnico, che è possibile partecipare alla presente Procedura di Gara attraverso un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale, nel quale la mandataria svolgerà il servizio principale di PEL o PEC, comprensivo degli inscindibili servizi di sicurezza, e le mandanti le prestazioni secondarie relative al supporto specialistico. Nel caso di ammissibilità della predetta modalità partecipativa, si chiede di confermare altresì che non sia necessario che la mandante posseda il requisito soggettivo dell'iscrizione all'elenco pubblico dei certificatori PEC in quanto svolgerà unicamente le attività di natura secondaria per le quali tale iscrizione non è richiesta.

Risposta

Non si conferma.